

Introduzione

Il fine del presente documento di lavoro è quello di facilitare una comprensione comune tra gli Stati membri per l'attuazione di alcuni aspetti del sistema di controllo per la produzione biologica che è stabilito dalla normativa dell'Unione europea, ovvero dalla normativa CE n. 834/2007¹, 889/2008² e 882/2004³.

In particolare, si presenta il collegamento tra la legislazione specifica in materia di produzione biologica, cioè regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008, e la legislazione più generale sui controlli ufficiali sugli alimenti e mangimi, ovvero il regolamento (CE) n. 882/2004.

Nella sua Relazione speciale n. 3/2005 concernente la spesa agroambientale, la Corte dei conti europea ha sottolineato la necessità di un migliore coordinamento e una chiara divisione delle competenze tra direzioni generali agricoltura e sviluppo rurale (DG AGRI) e Salute e consumatori (DG SANCO) per quanto riguarda produzione biologica. Inoltre, la Corte dei conti europea in discussione il funzionamento del controllo degli organismi privati di controllo e di reporting su questo tema. Questi problemi sono anche coperti dal presente documento al fine del rafforzamento della supervisione e di armonizzare l'approccio degli Stati membri, comprese le segnalazioni.

Questo documento si rivolge principalmente gli Stati membri, in particolare presso le autorità competenti per la produzione biologica. Al secondo livello, può essere utilizzato dagli enti di controllo, da parte delle autorità di controllo o da qualsiasi altra parte interessata.

Lo scopo principale del presente documento è il sistema di controllo per la produzione biologica all'interno dell'Unione europea. Tuttavia, si applica anche ai controlli effettuati dagli organi di controllo in paesi terzi, essendo pienamente applicabile per tali organismi di controllo che lavorano sotto la conformità e servire come guida per tali organismi di controllo che lavorano sotto di equivalenza.

I sistemi di controllo e le sanzioni istituiti ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 1698/2005 e (CE) n. 65/2011 per le misure di sostegno allo sviluppo rurale finanziati dal Fondo

¹ Regolamento (CE) n. 834/2007 del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Unione L 189 del 20.7.2007, pag 1.

² Regolamento (CE) n. 889/2008 del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e controllo, Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 250 del 2008/09/18, p. 1.

³ Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 controlli ufficiali intesi a verificare la conformità di mangimi e di alimenti, animali salute e sul benessere degli animali, Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 191 del 28.5.2004, pag.1.

⁴ Relazione speciale n. 3 / 2005 sullo sviluppo rurale: la verifica delle misure agro ambientali spesa, corredata delle risposte della Commissione "; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 279 del 2005/11/11, p.1.

europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) o dal Fondo europeo per la pesca - FEP (Regolamento (CE) n. 1198/2006) sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente documento di lavoro. Tuttavia, è importante che le irregolarità riscontrate nel settore dell'agricoltura biologica siano sistematicamente comunicate alle autorità competenti responsabili della UE per lo sviluppo rurale dell'Unione europea o del Fondo della pesca (es. Sviluppo rurale organismi pagatori o alle autorità incaricate di attuare FEP) da parte delle autorità competenti per l'agricoltura biologica.

Non vi è alcun collegamento tra il presente documento e le linee guida di controllo preparato al comitato permanente per l'agricoltura biologica nel corso dell'anno 2001.⁵ Le finalità e il target sono diversi, le linee guida passate sono stati destinatari organi di controllo e rivolge principalmente ai requisiti minimi di controllo ai sensi del II regolamento (CEE) n. 2092/91⁶ che è stata abrogata da allora.

Una panoramica tabella che elenca obblighi di segnalazione obbligatoria degli Stati membri inerenti al settore biologico derivante dalla normativa comunitaria è allegato al presente documento. Questa informazione è stata inclusa per fornire agli Stati membri una panoramica facilmente raggiungibile, anche se la portata delle informazioni riportate è più ampia che l'oggetto di questo documento.

Questo documento di lavoro serve per facilitare la lettura della normativa in materia di produzione biologica, ossia i regolamenti (CE) n. 834/2007 e (CE) n. 889/2008, ma non a sostituire o modificare gli obblighi ivi previsti in alcun modo. Questo documento può non essere considerato come una interpretazione giuridica vincolante della legislazione UE in quanto tale interpretazione è di competenza esclusiva della Corte di giustizia dell'Unione delle Comunità europee.

⁵ "Linee guida del controllo degli operatori biologici ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91", emesso il 2001/08/08 da Ecocontrol.

⁶ Regolamento (CEE) n. 2092/91 del 24 giugno 1991 relativo alla produzione biologica di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, Gazzetta ufficiale L CE 198 del 22.7.1991, pag 1.

1. Controlli ufficiali sugli alimenti e sui mangimi (OFFC)

I principi e i requisiti generali della legislazione alimentare sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 178/2002⁷, che si applica sia agli alimenti biologici e sia agli alimenti non biologici. Il presente regolamento istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. Lo scopo principale del presente regolamento è quello di tutelare la salute umana e gli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti. L'articolo 17 del regolamento (CE) n. 178/2002 impone agli Stati membri di mantenere un sistema di controlli ufficiali e altre attività appropriate di sorveglianza e monitoraggio che coprano tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione dei mangimi e degli alimenti.

I controlli ufficiali sugli alimenti e sui mangimi sono trattati dal regolamento (CE) n. 882/2004, che copre tutti i tipi di alimenti e mangimi, prodotti nell'UE o importati, biologici e non biologici. Questo regolamento è stato introdotto come una delle misure annunciate nel Libro bianco sulla sicurezza alimentare che è stato adottato dalla Commissione nel 2000 come reazione alla serie di crisi riguardanti l'alimentazione umana e mangimi per animali (BSE, diossina, ecc). Il Libro bianco delinea dei piani per una politica proattiva nuovo alimento: la modernizzazione della legislazione in un insieme coerente e trasparente di regole, rafforzando i controlli dalla fattoria alla tavola e aumentando la capacità del sistema di consulenza scientifica, in modo da garantire un elevato livello della salute umana e tutela dei consumatori.

Il Regolamento (CE) n. 882/2004 descrive in dettaglio come i controlli ufficiali sui mangimi e sugli alimenti devono essere attuati dagli Stati membri. I controlli ufficiali sono definiti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004 come "ogni forma di controllo che l'autorità competente o la Comunità Europea svolge per la verifica della conformità alla legislazione dei mangimi e degli alimenti, alla salute degli animali e al benessere degli animali".

I controlli ufficiali sugli alimenti e sui mangimi comprendono la legislazione sugli alimenti e sui mangimi, la legislazione sulla salute degli animali, la legislazione sul benessere degli animali e la legislazione sulla salute delle piante. La produzione biologica rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 e quindi le regole sui controlli sul cibo e sui mangimi si applicano ai controlli nel settore biologico. Il Regolamento (CE) n. 882/2004 si riferisce al regolamento (CEE) n. 2092/91 che è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 834/2007. Da un punto di vista giuridico, questo riferimento è oggi letto come un riferimento al regolamento (CE) n. 834/2007, senza necessità di modifica del regolamento (CE) n. 882/2004.

⁷ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la Sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, Gazzetta ufficiale L CE 31 del 1.2.2002, pag 1.

⁸ Regolamento (CE) n. 1224/2009 stabilisce un sistema di tracciabilità coerente che integra disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 178/2002 - Cfr. il regolamento (CE) n. 1224/2009 del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. **CE**) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006, Gazzetta Ufficiale dell'UE L 343 del 9 del 22.12.2009, pag 1.

⁹ Cfr. articolo 63 (2), del regolamento (CE) n. 882/2004

Ai sensi del regolamento (CE) n. 882/2004, gli Stati membri designano le autorità competenti responsabili per l'esecuzione dei controlli ufficiali per alimenti e mangimi (OFFC). La responsabilità dei controlli ufficiali possono essere condivise tra le diverse autorità competenti in base al livello di settore o amministrativa in uno Stato membro. Tuttavia, in questo caso, un adeguato coordinamento è garantito.

L'autorità competente per l'organizzazione dei controlli nel campo della produzione biologica deve anche essere designata dagli Stati membri, secondo l'Articolo 27 (1) del regolamento (CE) n. 834/2007. Tale autorità competente per i controlli biologici può essere identica o meno a quella per la sicurezza alimentare o di altri controlli di legislazione alimentare.

E' molto spesso il caso che l' autorità competente per la produzione biologica demanda i controlli di operatori del biologico agli organismi di controllo privati. In questo caso, i controlli effettuati dagli organismi di controllo privati sono considerati come ufficiali controlli ai sensi del regolamento (CE) n. 882/2004.

Gli Stati membri elaborano un sistema integrato pluriennale piano di controllo nazionale (MANCP) ai sensi dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004. Il MANCP contiene informazioni generali sulla struttura e l'organizzazione dei sistemi di controlli ufficiali dello Stato membro interessato.

Un anno dopo l'attuazione del MANCP, e successivamente ogni anno, gli Stati membri presentano alla Commissione europea una relazione annuale sull'attuazione del MANCP ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CE) n.882/2004, compresi i risultati dei controlli e degli audit effettuati nell'anno precedente e le azioni per garantire un funzionamento efficace dei controlli ufficiali.

Il MANCP prima doveva essere attuato entro il 1 gennaio 2007 al più tardi e la prima Relazione annuale è dovuta entro il 1 luglio 2008.

La Commissione europea, attraverso l'Ufficio alimentare e veterinario (UAV) della DG SANCO, effettua audit generali e specifici negli Stati membri, su base regolare per verificare che i controlli siano effettuati in conformità con il nazionale piano di controllo e nel rispetto del diritto comunitario. Le Relazioni di questi controlli sono fatti pubblicamente disponibili. Nel settore della acquacoltura, le ispezioni possono essere effettuate da ispettori UE secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 1224/2009.

La Commissione Europea ha l'obbligo di presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente l'applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004. La relazione è stata adottata dalla decisione della Commissione COM (2009) 334 del 8.7.2009

10 In questo documento, "autorità competente": l'autorità competente per l'agricoltura biologica a meno che non sia stipulato quale autorità competente per la sicurezza alimentare o altri controlli di alimenti.

11 Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, controlli ufficiali intesi a verificare la conformità di mangimi e di alimenti, animali norme sanitarie e del benessere, COM (2009) 334 finale del 2009/08/07.

I servizi della Commissione europea, in particolare la DG SANCO, hanno elaborato linee guida per aiutare gli Stati membri nell'attuazione dei requisiti dei controlli ufficiali. Le seguenti decisioni sono state adottate a tal fine:

- Decisione della Commissione 2006/677/CE del 29 settembre 2006, che stabilisce gli orientamenti che stabiliscono criteri per l'esecuzione degli audit a norma del regolamento (CE) n. 882/2004.

- Decisione della Commissione 2007/363/CE del 21 maggio 2007 relativa agli orientamenti per assistere gli Stati membri nella preparazione del singolo pluriennale integrato nazionale piano di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 882/2004.

-
Decisione della Commissione 2008/654/EC del 24 luglio 2008, sugli orientamenti per assistere gli Stati membri nel preparare la relazione annuale sul piano di controllo integrato unico pluriennale nazionale di cui al regolamento (CE) n.882/2004.

12 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 278 del 10.10.2006, pag 15.

13 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 138 del 30.5.2007, pag 24.

14 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 214 del 9.8.2008, pag 56.

2. COME FUNZIONA IL SISTEMA DI CONTROLLO PER LA PRODUZIONE BIOLOGICA NEL SISTEMA GENERALE DEI CONTROLLI UFFICIALI DI ALIMENTI E DI MANGIMI

Il sistema di controllo biologico, come indicato nel titolo V del regolamento (CE) n. 834/2007 prevede al suo articolo 27 (1) che "gli Stati membri istituiscano un sistema di controlli e designano una o più autorità competenti responsabili dei controlli in relazione degli obblighi stabiliti dal presente regolamento a norma del regolamento (CE) n. 882/2004 "

Il regolamento (CE) n. 882/2004 sui controlli ufficiali sugli alimenti e sui mangimi (OFFC) è la normativa di riferimento. Come regola generale, il sistema di controllo biologico deve essere stabilito il più vicino possibile a tale regolamento soddisfacendo le sue esigenze e condizioni, ma anche consentendo un certo margine di discrezionalità nell'attuazione delle disposizioni specifiche a seconda della loro rilevanza per il sistema di controllo biologico. Per quest'ultimo motivo, la legislazione organica prevede disposizioni più specifiche su controlli biologici di cui al titolo V del regolamento (CE) n. 834/2007 e ripete il OFFC, dove vi è pieno rispetto nell'applicazione delle disposizioni in questione.

Tre tipi di disposizioni sono identificati nella normativa di produzione biologica per il Sistema di controllo:

- 1) La regola di base: è il riferimento all' OFFC, che si applica in conformità dell' Articolo 27 (1) del regolamento (CE) n. 834/2007 che prevede la designazione dell'autorità competente, che deve essere svolta in conformità con il Regolamento (CE) n. 882/2004, in cui sono stabilite le disposizioni in materia nell' Articolo 4.
- 2) Le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 834/2007 che ripetono l'OFFC in modo da garantire pieno rispetto all'OFFC (articolo 27 (5) (a), (b), (d) e (e) e all'articolo 27
- 3) Specifiche modalità di controllo biologico nei regolamenti (CE) n. 834/2007 e (CE) n. 889/2008 per far fronte alla situazione unica biologica.

La seguente tabella fornisce una panoramica delle disposizioni di controllo che si possono trovare nella normativa sulla produzione biologica (Regolamento (CE) n. 834/2007 e 889/2008).

	834/2007	889/2008
Impostare sistema di controllo	+ applicazione di misure precauzionali e di controllo Articolo 27(1), 27(2)	Minimi requisiti di controllo titolo IV
Natura e la frequenza dei controlli	Articolo 27(3)	Titolo IV, frequenza Articoli 65 e 90 Titolo V: Articolo 95 (2)

Attribuiscono competenze di controllo per le autorità di controllo	Articolo 27 (4) (a)	
Delegare compiti ad organismi di controllo	Articolo 27 (5) cui articolo 27 (5) (b), d), (e) sono conformi con l'articolo 5 (2) (b), (e) e (f) del regolamento n. 882/2004	
Criteri per l'approvazione di organismi di controllo	Articolo 27 (6)	
Verifiche di organismi di controllo	Articolo 27 (8) in conformità con l'articolo 5(3) del regolamento 882/2004	
Criteri supplementari di supervisionare organismi di controllo	Articolo 27 (9)	
Numero di codice, l'accesso agli impianti di organismi di controllo, rapporto di organismi di controllo, relazione sulle attività di controllo	Articolo 27 (10) - (14)	
Requisiti di controllo specifici per piante e prodotti vegetali, per animali e i prodotti animali, per la preparazione di prodotti, per le importazioni, per le unità con contratti a terzi e per le unità alla preparazione di mangimi		titolo IV

4.REQUISITI PER L' AUTORITA' COMPETENTE RESPONSABILE PER CONTROLLI UFFICIALI NEL SETTORE BIOLOGICO.

Il Regolamento (CE) n. 882/2004 elenca i requisiti diversi e i criteri operativi per le autorità competenti al fine di assicurare la loro imparzialità ed efficacia. Ulteriori compiti per l'autorità competente per la produzione biologica sono elencati nel Regolamento (CE) n. 834/2007.

A causa del fatto che il regolamento (CE) n. 882/2004 si applica anche al regime di controlli, come previsto dall'articolo 27 (1), del regolamento (CE) N. 834/2007, i criteri previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 devono essere anche incontrati in tale settore.

Secondo la terminologia utilizzata nel regolamento (CE) n. 882/2004, autorità competente significa l'autorità centrale di uno Stato membro competente per l'organizzazione di controlli ufficiali o qualsiasi altra autorità pubblica a cui la competenza è stata conferita (in questo caso il termine di autorità di controllo viene utilizzato dalla legislazione sulla produzione biologica).

Pertanto, nel caso in cui l'autorità competente per la produzione biologica ha conferito i controlli di operatori del biologico alle autorità di controllo pubblico, i criteri per l'autorità competente di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 devono essere anche a carico di tali autorità di controllo.

In particolare, i seguenti requisiti per l'autorità competente (CA) derivano dal regolamento (CE) n. 882/2004¹⁸

- L'autorità competente deve garantire l'efficacia e l'adeguatezza dei controlli (articolo 4 (2) (a));
- L'autorità competente provvede affinché il personale che effettua i controlli siano gratuiti da qualsiasi conflitto di interessi (articolo 4 (2) (b));
- L'autorità competente deve avere accesso a un'adeguata capacità di laboratorio per i test (articolo 4 (2) (c));
- L'autorità competente deve avere un numero sufficiente e adeguatamente qualificato di personale esperto (articolo 4 (2) (c));
- L'autorità competente deve disporre di adeguata e corretta manutenzione delle strutture e delle attrezzature (articolo 4 (2) (d));
- L'autorità competente ha il potere giuridico di realizzare controlli ufficiali (articolo 4 (2) (e));
- Il coordinamento efficiente deve essere assicurato tra tutte le autorità competenti coinvolte nel caso in cui la competenza di effettuare i controlli viene conferita ad un' autorità o alle autorità diverse dall'autorità centrale competente o più di una unità all'interno della competente autorità è competente a effettuare i controlli (Articoli 4 (3) e 4 (5));

18 La lista non intende essere esaustiva.

- L'autorità competente deve effettuare audit interni o possono fare esterne verifiche effettuate e la CA deve prendere le misure appropriate alla luce del loro risultato (articolo 4 (6))¹⁹;

- L'autorità competente deve garantire che tutte le persone che effettuano i controlli ricevano una formazione appropriata, tra cui una formazione complementare necessaria (articolo 6);

- L'autorità competente deve impegnarsi a svolgere le proprie attività con un elevato livello di trasparenza (articolo 7 (1));

- L'autorità competente deve fare in modo che il suo personale sia tenuto a non divulgare le informazioni ottenute nell'espletamento dei controlli (articolo 7 (2));

-L'autorità competente deve effettuare i controlli secondo procedure documentate (articolo 8 (1));

-L'autorità competente deve avere in atto procedure per verificare l'efficacia dei controlli e garantire che vengano adottate azioni correttive quando necessario e che le procedure di controllo vengono aggiornate a seconda dei casi (art. 8 (3));

- L'autorità competente deve redigere relazioni sui controlli che ha effettuato (Articolo 9 (1));

- L'autorità competente deve stabilire procedure adeguate al fine di garantire il diritto degli operatori i cui prodotti sono oggetto di campionamento e di analisi di chiedere un ulteriore parere di esperti (articolo 11 (5)); -

L'autorità competente designa i laboratori che possono eseguire l'analisi dei campioni prelevati durante i controlli (articolo 12 (1));

- L'autorità competente adotta i provvedimenti in caso di mancato rispetto di un operatore (articolo 54);

- L'autorità competente deve stabilire norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni della legislazione sugli alimenti e mangimi (articoli 55);

¹⁹ Lo scopo della revisione è quello di verificare se i controlli ufficiali siano effettivamente attuati e sono adeguati per raggiungere gli obiettivi della normativa in materia. La Decisione della Commissione 2006/677/CE del 29 settembre 2006 contiene le linee guida che fissa i criteri per lo svolgimento degli audit a norma del Regolamento (CE) n. 882/2004, Gazzetta ufficiale n. L 278 del 10.10.2006, pag 15. Nel caso in cui l'autorità competente ha delegato i controlli a organismi privati di controllo, una adeguata supervisione delle attività delegate deve essere effettuata dall'autorità competente (vedi capitolo 6)

- Gli operatori devono essere informati dei diritti di ricorso avverso la decisione dell'autorità competente (articolo 54 (3) (b)).

Inoltre, la legislazione biologica impone all'autorità competente:-

-
- di ricevere le notifiche da parte degli operatori (articolo 63 (3), del regolamento 889/2008);
-
- di garantire che gli operatori che ottemperano alle norme organiche e contribuiscono alle spese dei controlli hanno il diritto di essere coperti dal sistema di controllo biologico (Articolo 28 (4), del regolamento 834/2007);
-
- lo scambio di informazioni immediatamente in caso di irregolarità e infrazioni (Articolo 30 (2), del regolamento 834/2007).

Nota: quando l'autorità competente delega compiti specifici ad organismi di controllo, l'autorità competente deve rispettare l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 882/2004. (Si veda anche il capitolo 3 del presente documento di lavoro).

-

3. SISTEMA DI CONTROLLO PER LA PRODUZIONE BIOLOGICA NEGLI STATI MEMBRI

Il Regolamento (CE) n. 834/2007 nei suoi articoli dal 27 al 31 indica i fondamenti del sistema di controllo che ogni Stato membro deve istituire. Rispetto al precedente regolamento (CEE) n. 2092/91, la natura del sistema di controllo non è cambiata sostanzialmente, solo che ora è esplicitamente legata al regolamento ufficiale sul cibo e sui mangimi (vedi capitoli 1 e 2). Questo ha comportato un cambiamento nel vocabolario: i termini "Organismo di controllo" e "autorità di controllo" sono stati sostituiti da "organismo di controllo" e "autorità di controllo".

Prima di tutto ogni Stato membro deve designare una o più competente amministrazione/i (CA), responsabile dei controlli biologici.

In secondo luogo questa autorità competente può¹⁵:

- (1) delegare compiti di controllo a uno o più organismi di controllo, che deve approvare e supervisionare - questo è noto come 'sistema A', o
- (2) conferire le sue competenze di controllo ad una o più altre autorità di controllo - questa è noto come 'sistema di B', o
- (3) creare una miscela di questi due sistemi - questo è noto come 'sistema di C'.

Nel caso in cui l'autorità competente conferisce la sua competenza a una o più autorità di controllo, i requisiti per tali autorità di controllo sono solo enunciati in generale termini: di obiettività, imparzialità e personale qualificato e risorse [articolo 27 (4) (a)].

Nel caso in cui l'autorità competente delega compiti di controllo agli organismi di controllo, che sono soggetti privati, il regolamento stabilisce requisiti più dettagliati ed obblighi che ogni organismo di controllo deve soddisfare [articolo 27 (5)]:

- compiti che l'organismo di controllo può effettuare devono essere descritti , come pure le condizioni,
- è necessaria la prova di competenza, attrezzature, infrastrutture, numero e qualificazione del personale, l'imparzialità e la libertà di conflitto di interessi,
- l'organismo di controllo devono essere accreditati alla norma EN 45011 o ISO 6516 e la Guida deve essere approvata dall'autorità competente (si veda il capitolo 5 del documento)
- l'organismo di controllo deve comunicare regolarmente i risultati del suo controllo alla competente autorità, quando una non conformità viene scoperta, o la probabilità di non conformità, l'organismo di controllo deve informare l'autorità competente immediatamente;

Un efficace coordinamento tra l'autorità competente e l'organismo di controllo è richiesto.

¹⁵ Questo implica che l'autorità competente può anche scegliere di non conferire o delegare i suoi compiti di controllo e quindi per realizzarle da solo.

¹⁶ La versione attuale è la EN 45011:1998, che ha rilevato il testo dalla Guida ISO / IEC 65:1996. Il Quest'ultimo documento è stato rivisto e rinominato come ISO / IRC 17065 "valutazione, conformità - Requisiti per gli organismi

Il regolamento indica anche quali altri elementi l'autorità competente deve tener conto in sede di approvazione (o meno) di un organismo di controllo (articolo 27 (6)): ·

- la procedura di controllo standard dell'organismo di controllo,
- le misure dell'organismo di controllo che si applicano qualora le irregolarità e / o infrazioni siano riscontrate.

I compiti che non possono essere delegati sono anche indicati dal regolamento (CE) n. 834/2007 (articolo 27 (7)): ·

- Supervisione e audit di altri organismi di controllo;
- Competenza a concedere eccezioni

L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce che l'azione in caso di non conformità, di cui all'articolo 54 del regolamento (CE) n. 882/2004, non può essere delegata. Tuttavia, le disposizioni di cui all'articolo 30 (1) del regolamento (CE) n. 834/2007 richiedono alle autorità di controllo o agli organismi di controllo di agire in caso di irregolarità per quanto riguarda il rispetto dei requisiti della legislazione sulla produzione biologica .

Il rapporto tra l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 882/2004 (azioni che in caso di mancato rispetto non possono essere delegate) e l'articolo 30 (1) del regolamento (CE) n. 834/2007 (l'organismo di controllo (CB) deve agire in caso di irregolarità, gravi infrazioni e violazioni con effetto prolungato) può essere inteso come segue:

il CB dovrebbe decidere, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 30 (1) di Regolamento (CE) n. 834/2007, quando non certificare un prodotto / operatore quando la legge sulla produzione biologica è violata e quando l'autorità competente per la sicurezza alimentare o di altri controlli di legislazione alimentare può agire quando la legislazione sul cibo e sui mangimi è violata (come il regolamento (CE) n. 882/2004 definisce "Non conformità", come il mancato rispetto degli alimenti e sui mangimi). le rilevanti disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007 possono essere considerate, come testimoniano anche considerando (9) il regolamento (CE) n. 882/2004, come una sorta di *lex specialis* rispetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 882/2004. Prodotti che non sono certificati perché essi non sono conformi alla legislazione europea sull'agricoltura biologica potrebbero ancora essere posizionati sul mercato, senza alcun riferimento alla produzione biologica, se ancora compatibile con tutte le altre leggi dell'Unione europea in materia.

Come l'autorità competente deve poi sorvegliare gli organismi di controllo una volta che è approvato uno di loro, è descritto nel capitolo 6 del presente documento.

L'approvazione degli organismi di controllo già approvati in un altro Stato membro

Il regolamento non specifica nel caso in cui un organismo di controllo deve alla radice o dove dovrebbe avere la sua sede al fine di essere approvato da uno Stato membro all'autorità competente. In un certo numero di Stati membri, gli organismi di controllo istituiti in un altro Stato membro sono stati approvati. Tuttavia, alcuna giurisprudenza è esistente in materia relativa al diritto di stabilimento, di cui all'articolo 49 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Quando un

organismo di controllo è stato approvato in uno Stato membro, non può essere rifiutata l'approvazione in un altro Stato membro solo perché non ha un posto di lavoro o altre cariche permanenti in infrastrutture di tale Stato membro (secondo i casi della Corte C-393/05 e C-404/05) 17.

Tuttavia, l'organismo di controllo deve soddisfare tutte le condizioni per la delega di compiti di controllo a organismi di controllo come previsto dagli articoli 27 (5) e 27 (6) del regolamento (CE) N. 834/2007. Inoltre, il campo di applicazione dell'accreditamento deve essere esteso per includere le operazioni nello Stato membro aggiuntivo (s).

Tutti gli organismi di controllo che operano in un dato Stato membro devono essere approvati e controllati dall'autorità competente di detto Stato membro. Nei casi in cui l'organismo di controllo è stato istituito e approvato da un altro Stato membro, gli accordi di cooperazione per la supervisione con l'autorità competente di tale Stato membro devono essere fatti.

Nei casi in cui un organismo di controllo è stato approvato da più di uno Stato membro, esso deve specificamente riferire alle autorità competenti di ciascuno Stato membro dove è operativo sulle attività che svolge sul loro territorio. 17

7 Caso C-393/05: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 29 novembre 2007 - Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria (regolamento (CEE) n. 2092/91 - Produzione biologica di prodotti agricoli - gli organismi di controllo privati - Requisito di uno stabilimento o infrastruttura permanente nello Stato membro in cui vengono prestati i servizi - Giustificazioni - Connessione con l'esercizio dei pubblici poteri - Art. 55 CE - Protezione dei consumatori) GU C 22 del 26.1.2008, pag 3;

Caso C-404/05: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 29 novembre 2007 - Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania (regolamento (CEE) n. 2092/91 - Produzione biologica di prodotti agricoli - gli organismi di controllo privati - Requisito di uno stabilimento o infrastruttura permanente nello Stato membro in cui vengono prestati i servizi - Giustificazioni - Connessione con l'esercizio dei pubblici poteri - Art. 55 CE - Protezione dei consumatori) GU C 22,26.1.2008, p. 4.

5. ACCREDITAMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO

Secondo l'articolo 5 (2) (c) del regolamento (CE) n. 882/2004, gli organismi di controllo che per il controllo sono state delegati dall'autorità competente devono essere accreditati presso la norma europea EN 45004²⁰ e / o di un'altra norma se più rilevanti per i compiti delegati in questione. Per i controlli nel settore biologico, la norma europea EN 45011 appare più rilevante rispetto alla norma europea EN 45004. Pertanto, l'articolo 27 (5) (c), del regolamento (CE) n. 834/2007 stabilisce che gli organi di controllo della produzione biologica devono essere accreditati presso la Norma europea EN 45011. Come, in conseguenza della certificazione, gli organismi di controllo della produzione esclusivamente biologica non sono obbligati ad essere accreditati a norma EN 45004, ma hanno l'obbligo legale di essere accreditati alla norma EN 45011.

L'accreditamento è uno strumento imparziale di valutazione e che esprime un autorevole dichiarazione dell'integrità della competenza tecnica, imparzialità e professionalità degli organismi di valutazione della conformità (OVC). L'accreditamento è uno strumento di infrastrutture di qualità che supporta la credibilità e valore del lavoro svolto dalla CAB e quindi di gli attestati corrispondenti, rilasciati da loro (rapporti di prova e controllo, calibrazione certificati, certificazioni di sistemi di gestione, prodotti e personale e le altre attestazioni). Esso fornisce la fiducia in quanto assicura agli utenti diretti e indiretti di attestazioni di conformità come l'industria, legislatori e consumatori che possono contare su queste attestazioni. Un prodotto o un servizio accompagnato da un attestato di conformità rilasciato da un organismo accreditato di valutazione della conformità ispira fiducia alla conformità con i requisiti specificati. Si favorisce l'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio.

Un nuovo quadro giuridico per l'accreditamento è stato istituito dal regolamento (CE) n. 765/2008²¹ (uno dei testi giuridici che formano il "pacchetto merci") che presenta requisiti di accreditamento e vigilanza del mercato. Il presente regolamento rappresenta la Politica europea per l'accreditamento. Il regolamento stabilisce per la prima volta una comune base giuridica per l'accreditamento, che prevede un legale completo orizzontale quadro che regolano il funzionamento e l'organizzazione di accreditamento nello Spazio economico europeo applicabile a partire dal 1 ° gennaio 2010. Questo quadro copre l'accreditamento legato alla valutazione della conformità autonomamente se la conformità della valutazione viene eseguita nell'area obbligatoria o volontaria e indipendentemente dal settore in cui svolgono la loro attività. Nel settore biologico è in tutti i casi obbligatorio.

L'accreditamento è riconosciuto come l'ultimo livello di controllo della adeguatezza dei servizi di valutazione di conformità sia nell'area volontaria e obbligatoria. Gli obblighi e i requisiti previsti dal regolamento sono stati progettati in modo da conseguire tale obiettivo. L'accreditamento è protetto dal diventare uno spot pubblicitario, attività, che potrebbe minare il valore e la credibilità di accreditamento. Per quanto riguarda l'accreditamento i principali requisiti del regolamento (CE) n. 765/2008 sono:

20 Sostituito da EN ISO / IEC 17020.

21 Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 i requisiti per l'accreditamento e la vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (Testo rilevante ai fini del SEE), Gazzetta ufficiale n. L 218 del 13.8.2008, pag 30.

- Per un solo organismo di accreditamento per Stato membro, designato come tale dallo Stato membro;

· Nessuna concorrenza tra gli organismi di accreditamento e tra gli organismi di accreditamento e organismi di valutazione della conformità;

· L'organismo di accreditamento per essere completamente indipendente di valutazione della conformità dell'attività;

· Le severe limitazioni al funzionamento di accreditamento per l'attraversamento di frontiera;

L'accreditamento è una attività delle autorità pubbliche;

Gli organismi di accreditamento sono senza scopo di lucro, imparziali e obiettivi;

Responsabilità verso parti interessate.

A norma del regolamento (CE) n. 765/2008, la Cooperazione Europea per l'accreditamento (EA) è riconosciuta come ufficiale infrastruttura europea per l'accreditamento. L'EA è l'Associazione degli organismi nazionali di accreditamento europeo che accredita le attività di valutazione di conformità in tutte le volontarie e obbligatorie sfere. L'EA è stata operativamente costituita nel 1997, a seguito della progressiva fusione di preesistenti europee collaborazioni che risale al 1976 ed è stata stabilita come entità giuridica nel 2000 come un'associazione senza fini di lucro. Attualmente l'EA dispone di 33 membri a pieno titolo, essendo questi organismi di accreditamento di membri dell'UE e dei paesi Candidati EFTA o ufficialmente ad unirsi loro. La Commissione ha firmato un memorandum d'intesa con l'EA nel 1999 e un accordo quadro di partenariato nel mese di giugno 2010.

L'EA sarà responsabile della gestione e la sentenza di una sonora, robusta e affidabile valutazione tra pari per cui il corretto controllo della competenza e il funzionamento degli organismi nazionali di accreditamento è esercitata e la conformità alla nuova legge requisiti è verificata. Ancora più importante l'EA, attraverso la valutazione tra pari meccanismi, contribuisce alla equivalenza della qualità dei nazionali organismi di accreditamento dei servizi 'e quindi alla reciproca accettazione di conformità dei certificati di tutta l'Unione e nel resto del mondo.

I servizi della Commissione, in particolare DG Imprese e Industria, hanno elaborato due documenti guida in materia di accreditamento.

– Le Linee guida generali per la cooperazione europea per l'accreditamento e la Commissione europea, l'europea associazione di libero scambio e le autorità nazionali competenti.

22 Elenco dei membri della EA, inclusi i dettagli di contatto, possono essere trovati a <http://www.europeanaccreditation.org/content/ea/membri.htm>

23 Gazzetta ufficiale n. C 116 del 21.5.2009, pag 6

- Documento concernente l'interpretazione della politica di accreditamento per l'attraversamento di confine come sancito dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 765/2008 in relazione alle multinazionali conformità di valutazione degli organismi.

24 La versione finale del transfrontaliero documento di riconoscimento è disponibile per il download da: new-legislative-framework/accreditation/index_en.htm

6. SUPERVISIONE DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO

Nel caso gli Stati membri approvino uno o più organismi di controllo, l'unico modo per scoprire se aderiscono a tutti i criteri ed eseguono i compiti loro delegati in un modo soddisfacente, è quello di sorvegliare le loro attività.

Inoltre questi organismi al giorno d'oggi operano in un business altamente competitivo dell'ambiente, coinvolgendo alcuni rischi. La supervisione è intesa anche a limitare tali rischi, e a verificare se tutti gli organismi di controllo soddisfino i requisiti.

L'articolo 27 (8), del regolamento (CE) n. 834/2007 obbliga le autorità competenti a organizzare audit o ispezioni di organismi di controllo, se necessario. Lo scopo di questa supervisione dovrebbe essere:

- verificare che gli organismi di controllo adeguatamente svolgere i compiti designati a loro,
- verificare i controlli siano oggettivi, indipendenti, efficaci,
- verificare che i criteri di base per la loro approvazione sono ancora soddisfatti (vedi capitolo 3 del presente documento).

L'attività di vigilanza delle competenti autorità²⁵ si concentra sulla valutazione delle prestazioni operative dell'organismo di controllo, che dovrebbe quindi comprendere:

1) revisione di un documento dei documenti rilevanti generali che descrivono la struttura, funzionamento e gestione della qualità dell'organismo di controllo;

(2) una revisione ufficiale dell'organismo di controllo, tra cui:

(a) il controllo dei file di operatore e la verifica della gestione delle non conformità e reclami, tra cui la frequenza minima di controllo, l'utilizzo di rischio basato sull' approccio, visite senza preavviso e follow-up, la politica di campionamento e lo scambio di informazioni con altri organismi di controllo e controllo autorità;

(b) una valutazione delle conoscenze, qualifiche, formazione ed esperienza del personale rispetto all'agricoltura biologica in generale e con i pertinenti Regolamenti dell'UE in particolare;

(c) le conclusioni tratte dai colloqui con il personale di controllo e certificazione.

(

3) la relazione e le conclusioni su un numero rappresentativo di visite agli operatori di effettuare la revisione degli audits²⁷ e / o audits²⁸ del testimone. Queste visite devono essere geograficamente sparse all'interno dello Stato membro interessato.

25 Secondo le disposizioni dell'articolo 4 (6) del regolamento (CE) n. 882/2004, l'autorità competente per l'agricoltura biologica è di per sé oggetto di revisione contabile.

26 Rappresentante quanto concerne il tipo di produzione, la gamma di ispezione, le dimensioni delle operazioni e la posizione degli operatori sotto il controllo dell'organismo di controllo. Rappresentante è da intendersi anche come sufficientemente diversificato.

27 controllo recensione: controllo di un operatore da parte dell'autorità competente per verificare il rispetto delle procedure operative dell'organismo di controllo e di verificarne l'efficacia.

28 controllo osservazione, da parte dell'autorità competente di un controllo da un ispettore dell' organismo di controllo.

I servizi della Commissione ritengono che sia molto importante che l'autorità competente abbia una buona conoscenza delle attività e delle prestazioni di tutte le banche centrali, che ha approvato per operare sul suo territorio. L'esperienza ha dimostrato che i seguenti elementi contribuiscono ad un controllo efficace del CB:

- verificare la politica di campionamento del CB e dei suoi risultati, in particolare per l'analisi dei residui;
- verificare processo decisionale (collegamento tra ispezione e certificazione, misure in caso di irregolarità o infrazioni);
- monitorare elementi organizzativi quali il bilancio, le tariffe, il numero di sanzioni applicate, l'orario di lavoro, ecc;
- monitorare corretta collaborazione con altri organismi di controllo negli Stati Membri, nell'UE e non UE;
- verificare se l'organo di controllo ha un punto di contatto per i reclami da parte degli operatori e da parte del pubblico e verificare come i reclami sono stati trattati;
- documentare le attività di vigilanza;
- verificare se l'organismo di controllo è accreditato secondo la norma EN 45011.
- verificare che, dopo l'accreditamento iniziale, la sorveglianza da parte dell'organismo di accreditamento è a posto;
- comunicare e collaborare con l'organismo nazionale di accreditamento; d'accordo su un piano di lavoro con essa al fine di non ripetere certi compiti di controllo.

L'autorità competente deve assicurare che il personale coinvolto nel controllo del funzionamento degli organismi di controllo abbia sufficienti conoscenze, qualifiche, formazione ed esperienza con rispetto alla produzione biologica e con la legislazione dell'UE interessati.

Le attività di vigilanza svolte dalle autorità competenti devono essere documentate. Le autorità competenti devono assicurare che tutti i criteri enumerati degli organismi di controllo elencati nel regolamento (CE) n. 834/2007 siano soddisfatti tutto il tempo e rimediare ad eventuali fallimenti.

7. REQUISITI MINIMI DI CONTROLLO

Per l'adesione dei requisiti minimi degli organismi di controllo del sistema di controllo sono quelli di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 889/2008 in base all'articolo 28 del Regolamento (CE) n. 834/2007 e completati nel capitolo 6 del titolo II del regolamento (CE) n. 889/2008 sulle norme di produzione eccezionali. I requisiti di controllo sono cristallizzati in impegni generali e specifici esplicitamente previsti per gli operatori, degli organismi di controllo / autorità e per le autorità competenti degli Stati membri. Lungo questi impegni (fisici) l'ispezione degli operatori è condotta da organismi di controllo / autorità, che verifica l'accuratezza, la validità e la completezza delle modalità di controllo messe in atto dall'operatore.

La frequenza minima di controlli è fissata con almeno un controllo fisico ogni anno (articolo 27 (3), del regolamento (CE) n. 834/2007 e dell'articolo 65 del regolamento (CE) n. 889/2008). Inoltre, l'organismo di controllo è tenuto ad effettuare visite casuali di controllo.

Per le unità di preparazione agli alimenti, un controllo fisico completo di tutto l'anno per locali è obbligatorio (articolo 90 del regolamento (CE) n. 889/2008) e in aggiunta, le visite mirate devono essere effettuate.

Le visite casuali sono principalmente condotte senza preavviso e, come le visite mirate di alimenti per le unità di preparazione, che si basa su una valutazione del rischio (vedi capitolo 8 del questo documento).

Il campionamento e l'analisi di prodotti possono essere utilizzati come strumento complementare all'ispezione fisica e alla verifica delle prove documentali con l'obiettivo di rilevare l'uso di prodotti non autorizzati o di tecniche di produzione. Nel caso in cui l'uso di prodotti non autorizzati si sospetti, il campionamento diventa obbligatorio (articolo 65 del regolamento (CE) n. 889/2008).

Esenzioni dal sistema di controllo

Gli Stati membri possono decidere di esentare dal sistema di controllo gli operatori che vendono prodotti direttamente al consumatore o all' utilizzatore finale, a condizione che non producano, preparino, li immagazzinano solo in connessione con il punto di vendita o importazione di tali prodotti o non abbiano subappaltato tali attività a terzi (articolo 28 (2) del regolamento (CE) n. 834/2007). Considerando che l'art. 32 del regolamento (CE) n. 834/2007 riconosce che possono essere sproporzionati gli obblighi di notifica e di controllo e i requisiti per alcuni tipi di operatori al dettaglio come quelli che vendono prodotti direttamente al consumatore o all'utilizzatore finale. Tuttavia, si prevede che al fine di evitare frodi è necessario escludere dall'esenzione gli operatori al dettaglio che producono, preparano o immagazzinano prodotti solo in connessione con il punto di vendita, o che importano prodotti biologici o che hanno contratto le suddette attività ad una di terze parti. In questo contesto, i servizi della Commissione ritengono che lo stoccaggio in connessione con il punto di vendita dovrebbe essere inteso come un collegamento fisico / materiale. In caso di vendita via Internet al consumatore o utilizzatore finale (ad esempio Internet web-shop), il luogo in cui i prodotti sono fisicamente conservati dal gestore dovrebbe essere esaminato.

Quindi, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 28 (2), del regolamento (CE) 834/2007, in pratica:

- Se lo Stato membro decida di esonerare questi operatori, non sono tenuti a notificare la loro attività all'autorità competente e non devono presentare le loro imprese al sistema di controllo.
- Se lo Stato membro decida di non esentare questi operatori, essi sono tenuti a notificare la loro attività all'autorità competente e devono presentare le loro imprese al sistema di controllo. Tuttavia, questi operatori possono essere ispezionati con una minore frequenza di una volta all'anno, (articolo 27 (3), del regolamento (CE) n. 834/2007), ad esempio ogni due anni.

Inoltre, i grossisti che trattano esclusivamente prodotti preconfezionati devono essere soggetti al sistema di controllo ma potrebbero essere ispezionati con una minore frequenza di una volta all'anno (articolo 27 (3), del regolamento (CE) n. 834/2007)

A) Gli impegni affrontanti dall'operatore possono essere classificati in (regolamento fonte (CE) n. 889/2008):

B) -Obblighi generali per tutti gli operatori al controllo iniziale (articolo 63) e per follow-up di controllo (articoli 64, 66, 67)

-C) Obblighi specifici per gli operatori coinvolti in settori specifici compreso l'uso di disposizioni eccezionali (capitolo 6 del titolo II):

o di produzione vegetale: articoli 70, 71, 72;

o di produzione animale: gli articoli 74, 75, 76,77,78;

o di preparazione o di prodotti vegetali e animali: l'articolo 80;

o di importazioni : articoli 82, 83, 84;

o in caso di contratti con i terzi: l'articolo 86;

o di preparazione di mangimi: gli articoli 88, 89.

Le modalità di controllo generale impegnano l'operatore:

- di notificare il suo impegno per l'informazione all'autorità competente anche sull'organo di controllo affidato;

- a firmare una dichiarazione che egli svolge secondo le regole organiche,compresa l'accettazione di esecuzione delle misure in caso di violazione e le irregolarità, e inoltre il suo impegno sulle informazioni in caso di rimozione dell'indicazione biologica;

- di registrare e mantenere descrizioni e documenti contabili del suo funzionamento e qualsiasi azione pertinenti nel corso della produzione biologica;

- di verificare le prove documentali dei suoi fornitori (articolo 29 (2) del regolamento (CE) n. 834/2007) e la dichiarazione del venditore (articolo 9 (3) del regolamento (CE) n. 834/2007);

- di notificare qualsiasi cambiamento pertinente e la modifica della produzione biologica all'organismo di controllo;

- di consentire l'accesso a tutti i locali interessati, anche in unità non di produzione biologica in caso di produzione parallela e di fornire qualsiasi informazione utile all'organismo di controllo;

- a controfirmare la relazione di controllo.

Le modalità di controllo specifiche impegnano l'operatore per quanto riguarda l'organismo di controllo / autorità:

- di dichiarare e di descrivere le loro operazioni specifiche (articoli 70, 72, 74, 75 76, 77, 78, 80, 82, 83, 84, 86, 88, 89);

- di notificare ogni anno il calendario delle produzioni vegetali (articolo 71);

- di notificare la raccolta di almeno 48 ore prima e al completamento e quantità del raccolto in caso di eccezione per la produzione parallela di colture perenni (articolo 40 (1) (a) (iii) e (iv));

- di notificare in anticipo di separazione del caso, la consegna e le quantità di prodotti di origine animale in caso di eccezione per la produzione parallela di bestiame (Articolo 40 (2) (a) a (c));

- per chiedere un accordo su un piano per diffondere il letame (articolo 74 (2) (a));

- di dichiarare l'uso di medicinali veterinari prima di bestiame e prodotti di origine animale (miele, propoli, ecc) sono commercializzati (articoli 77 e 78 (3));

- di notificare i movimenti di apiari (articolo 78 (4));

- informare in tempo utile di ogni partita da importare (articolo 84).

B) Gli impegni di controllo che devono essere affrontati dagli organismi di controllo:

- Obblighi per l'organismo di controllo per quanto riguarda l'operatore, che ha affidato l' organismo di controllo:

- di effettuare un controllo fisico degli operatori almeno una volta all'anno;

- di effettuare visite casuali;

- di verificare la dichiarazione degli operatori;

- di verificare i documenti contabili degli operatori per quanto riguarda gli accordi generali e specifici di controllo con l'operatore;

- di prelevare campioni e di effettuare analisi in caso di sospetto di prodotti non autorizzati;
- di redigere una relazione di controllo;
- di fornire le prove documentali (certificato) per l'operatore in caso egli soddisfa i requisiti di produzione biologica (articolo 29 del regolamento (CE) n. 834/2007),
- di vietare all'operatore di commercializzare prodotti con riferimento al biologico in caso di infrazioni (a seconda della natura e circostanze delle attività irregolari).

- Impegni specifici di controllo dell'organismo di controllo per quanto riguarda l' operatore, che ha affidato l' organismo di controllo:

- di verificare i documenti contabili specifici per l'importazione;
- di effettuare annualmente un controllo fisico completo di tutti i locali di qualsiasi unità di preparazione di alimenti;
- di effettuare visite mirate sulla base di rischi potenziali in caso di alimentazione e unità di preparazione.

- Obblighi per il controllo dell'organismo / autorità per quanto riguarda le parti interessate:

- di mantenere e rendere disponibile un elenco aggiornato contenente i nomi e indirizzi degli operatori sotto il loro controllo (articolo 28 (5) del regolamento (CE) n. 834/2007).

Obblighi per il corpo / autorità di controllo nei confronti dell'autorità competente e altri organismi di controllo / autorità:

- per lo scambio di informazioni immediatamente in caso di irregolarità e violazioni (articolo 30 (2), del regolamento (CE) n. 834/2007);
- per lo scambio, su richiesta debitamente motivata o di propria iniziativa, pertinenti informazioni sui risultati dei controlli (art. 31 del regolamento (CE) n. 834/2007).

Nota: l'articolo 31 del regolamento (CE) n. 834/2007 può essere utilizzato come la base giuridica per "controlli incrociati", cioè lo scambio, su un caso base, informazioni sugli invii scambiati tra controllo enti / autorità. Tali controlli incrociati ha dimostrato di essere altamente strumento efficace per il sistema di controllo della produzione biologica.

L'ambito dei controlli effettuati dagli organismi di controllo / autorità del biologico sugli operatori dovrebbero essere quindi principalmente finalizzate al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa UE sulla produzione biologica. Tuttavia, nel caso in cui l'organismo di controllo corpo / autorità abbia dubbi circa il rispetto della legislazione orizzontale da un operatore (cioè il benessere degli animali, direttiva nitrati, per lo sviluppo rurale dell'Unione europea, europea Fondo per la pesca, ecc), è importante che si informi l'autorità competente per la produzione biologica sul suo sospetto.

L'autorità competente per la produzione biologica dovrebbe comunicare il caso all'autorità competente nel settore in questione.

8. METODO BASATO SUI RISCHI

La regola generale, come previsto dal regolamento (CE) n. 882/2004, è che i controlli ufficiali sugli alimenti e sui mangimi devono essere svolti regolarmente, in base al rischio e con frequenza appropriata.

Norme più specifiche sulla natura e sulla frequenza dei controlli degli operatori biologici sono indicate nella normativa di produzione biologica. Tutti gli operatori sono soggetti ad una ispezione fisica almeno una volta all'anno. Inoltre, visite di controllo supplementari sono effettuate sulla base della valutazione del rischio di non conformità con le norme di produzione biologica.

I servizi della Commissione ritengono che l'organismo di controllo o dall'autorità di controllo debba determinare il rischio di non conformità con le norme di produzione biologica per ogni operatore basato su un metodo oggettivo. Gli operatori con più alto rischio riceveranno controlli aggiuntivi.

In pratica ogni operatore deve essere valutato sulla base di criteri predefiniti di rischio. Il risultato della valutazione deve essere quantificato, per esempio tradotto in punti. Il punteggio per ogni criterio può essere per esempio come segue: 0 - nessun rischio, 1 - rischio basso, 2 - Rischio medio, 3 - ad alto rischio. Alla fine, l'importo totale dei punti per ogni operatore è calcolato. Gli operatori con un importo totale di punti superiore a una certa quantità devono ricevere una visita di controllo aggiuntivo. L'organismo di controllo o dall'autorità di controllo deve definire da quale livello di punti che considerano un operatore per rappresentare un più alto rischio. I servizi della Commissione ritengono al 10% come minimo di operatori di ricevere una visita aggiuntiva da rispettare ogni anno in ciascuno Stato membro.

La natura della visita di controllo aggiuntivo dipenderà dal risultato delle analisi dei rischi. La visita di controllo supplementare dovrebbe essere principalmente mirata alla verifica della conformità nelle zone dove un elevato rischio di non conformità è stato identificato durante la valutazione del rischio.

I risultati della valutazione dei rischi debba riflettersi anche nella politica di campionamento, risultante in un numero minimo di campioni prelevati dall'organismo di controllo o autorità di controllo. E 'da notare che nei casi in cui l'uso di un prodotto non autorizzato è sospetto, il campionamento e l'analisi devono essere effettuati in aggiunta a tale rischio in base al campionamento (articolo 65 (2), del regolamento (CE) n. 889/2008).

Ci sono tre criteri di rischio di cui all'articolo 65 (4) del regolamento (CE) n. 889/2008, che devono essere presi in considerazione nella valutazione del rischio in tutti i casi. Questi criteri obbligatori sono i seguenti:

- i risultati dei precedenti controlli;
- la quantità di prodotti interessati;
- il rischio di scambio di prodotti.

Inoltre, le caratteristiche del mercato del biologico in un determinato paese o regione rende necessario per criteri di rischio supplementari da prendere in considerazione, esempi includono:

- Tipo di operatore (produttore, trasformatore, importatore, distributore);
- Struttura di operatore (fasi della produzione, il tipo di personale, numero di locali);
- Nuovi operatori;
- Operatori con produzione mista / lavorazione;
- Tipo e valore dei prodotti;
- Rapido aumento della produzione;
- Reclami / denunce ricevute;
- Sospetto di frode;
- Altri criteri.

La procedura per l'analisi del rischio e la sua attuazione annuale devono essere documentate da parte degli organismi di controllo e delle autorità. L'autorità competente dovrebbe rivedere la procedura per l'analisi dei rischi con l'approvazione di un organismo di controllo al fine di verificarne la conformità alle esigenze normative e per garantire l'armonizzazione tra tutti gli organismi di controllo operanti nello Stato membro. Inoltre, le attuazioni annuali dei risultati delle analisi dei rischi devono essere monitorati dalle autorità competenti nel corso della sua attività di vigilanza sugli organismi di controllo.

9. Prove documentali.

L'aspetto delle prove documentali²⁹ in particolare per quanto riguarda le minime informazioni contenute sono armonizzate.

L'allegato XII del regolamento (CE) n. 889/2008 prevede un modello che contiene le informazioni necessarie a dimostrare per iscritto che l'operatore ha presentato la sua attività sotto il controllo e soddisfa i requisiti della legislazione biologica.

Entrambi, verificando l'organismo / autorità di controllo e l'operatore devono identificarsi identificando i loro nomi, indirizzi, e in caso di organismi di controllo, i loro numeri di codice. Il documento deve essere firmato dall'organismo di controllo.

Altre informazioni, come elementi decorativi, i loghi del controllo, la firma dell'organismo o altre informazioni di controllo pertinenti possono essere aggiunte, purché non siano ostacolate la lettura del documento e la visibilità delle informazioni richieste.

Tuttavia, l'aggiunta di informazioni supplementari sui documenti giustificativi, in ogni caso non costituiscono un ostacolo alla libera circolazione dei prodotti biologici di cui all'articolo 34 (1) del regolamento (CE) n. 834/2007.

Ri-emissione dei documenti giustificativi quando i prodotti vengono aggiunti nuovi e validità:

L'articolo 29 del regolamento (CE) n. 834/2007 stabilisce che l'organismo di controllo / autorità deve fornire prove documentali a qualsiasi operatore che tale è soggetto a controllo. Tali prove documentali dovranno elencare tutte le attività (e i gruppi di prodotti) per i quali l'operatore ha effettuato la notifica alle autorità competenti. È logico di pubblicarne un unico documento per un dato periodo. Tuttavia, non vi è alcun obbligo di rilasciare la prova documentale di tutti i prodotti su un unico documento. Considerando il loro obbligo di vigilanza spetta all'autorità competente a decidere l'appropriata procedura.

Certificazione elettronica:

La certificazione elettronica è citata come una possibilità di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 834/2007. Questa tecnica di uso di strumenti aiuterà razionalizzazione delle procedure. Per il momento, tali sistemi sono offerti da alcuni organismi di controllo, ma non sistemi armonizzati di certificazione elettronica sono in atto, né a livello degli Stati membri né a livello di UE. In ogni caso deve contenere tutte le informazioni richieste nell'allegato XII Regolamento (CE) n. 889/2008.

²⁹ "prove documentali" è un termine usato dal regolamento (CE) n. 834/2007. Dovrebbe essere considerato come un sinonimo di un termine "certificato" che è comunemente utilizzato dagli organi di controllo.

10. SISTEMA DELLE SANZIONI

Questo capitolo consiste in una panoramica delle disposizioni vigenti in materia di sanzioni.

Le disposizioni nella legislazione comunitaria :

Regolamento (CE) n. 834/2007

Articolo 27 (6)

Quando l'autorità competente approva un organismo di controllo, essa tiene conto le misure che l'organismo di controllo intende applicare nel caso in cui le irregolarità e / o infrazioni siano riscontrate.

Articolo 27 (9) (c)

Quando l'autorità competente ha la supervisione di un organismo di controllo, deve prendere atto di eventuali irregolarità o infrazioni accertate e delle misure correttive applicate.

Articolo 30 (1)

Nel caso che l' irregolarità si trova quanto riguarda la conformità ai requisiti stabiliti dal presente regolamento, l'organismo di controllo o autorità di controllo deve garantire che nessun riferimento al metodo di produzione biologico sia fatto per l'etichettatura e la pubblicità dell'intero lotto di produzione quando sia stata riscontrata l'irregolarità, ove ciò si riveli proporzionale alla rilevanza del requisito che è stato violato e alla natura e alle circostanze particolari delle attività irregolari.

Qualora venga accertata un'infrazione grave o avente effetti prolungati, l'autorità o l'organismo di controllo vietano l'operatore dalla commercializzazione di prodotti biologici per un periodo da concordare con l'autorità competente.

Articolo 30 (2)

Le informazioni sui casi di irregolarità o infrazioni devono essere immediatamente comunicate tra gli organismi di controllo, autorità di controllo, le autorità competenti e gli Stati membri interessati e, se del caso, alla Commissione. il livello di comunicazione dipende dalla gravità e dall'entità dell'irregolarità o infrazione accertata.

Regolamento (CE) n. 889/2008

Articolo 91 (1)

Quando l'operatore sospetti che i prodotti non siano in conformità con le regole della produzione biologica, si devono eliminare i dubbi prima della lavorazione o confezionamento del prodotto. nel caso di dubbi l'operatore informa immediatamente l'organismo di controllo o l' autorità di controllo.

Articolo 91(2)

Quando l'autorità o organismo di controllo ha un sospetto fondato che un operatore non intende vendere prodotti nel rispetto delle norme di produzione biologica, si può fermare l'operatore dal farlo.

Regolamento (CE) n. 882/2004

Articolo 2 (10)

Non conformità: la mancata conformità con mangimi o di alimenti.

articolo 5

L'attività di cui all'articolo 54 non è delegata a organismi di controllo.

articolo 54

Le azioni in caso di non conformità. In caso di non conformità, le autorità competenti hanno l'autorità di prendere provvedimenti per garantire che l'operatore ponga rimedio alla situazione. L'autorità competente ha una vasta scelta, può adottare le misure che ritiene opportune. La necessità di notificare la misura per l'operatore e informare sui diritti di ricorso.

Articolo 55 (1)

Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni dei mangimi e di alimenti. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 55 (2)

Gli Stati membri notificano le disposizioni applicabili alle infrazioni alla Commissione.

Le. altre disposizioni

ISO serie 17000 IAF30 guida per EN 45011:

= Deviazione di non conformità del prodotto da requisiti specifici, o l'assenza , o il fallimento di implementare e mantenere, uno o più sistemi di gestione necessari elementi, o una situazione che, sulla base di elementi obiettivi disponibili possa sollevare dubbi significativi in merito alla conformità di ciò che il fornitore sta fornendo.

La parola o il concetto di "sanzione" non sembra essere utilizzati. Le azioni di un organismo di certificazione nei confronti di un operatore sono solo la sospensione o la revoca dell'attestazione", che è anche conosciuto ufficialmente come "perdita di certificazione".

Forum dell'Accreditamento Internazionale

Sistema di accreditamento IOAS31

non conformità: un caso in cui una particolare norma non è stata soddisfatta.

Sanzioni: le misure adottate nei confronti degli operatori che non sono riusciti a rispettare gli standard o altri requisiti dell'organismo di certificazione.

L'organismo di certificazione deve avere un intervallo documentato di sanzioni, compreso misure per affrontare le minori conformità con gli standard. Quando una non conformità che colpisce l'integrità biologica è riscontrata, l'ente di certificazione richiede che il marchio di certificazione o di qualsiasi altra indicazione venga rimosso dalla intera campagna di produzione o dei prodotti interessati dalla non conformità in questione. Quando una grave non conformità da parte del gestore, l'ente di certificazione deve ritirare la certificazione da parte dell'operatore per un determinato periodo.

IROCB32

Trattare con le non conformità: le decisioni di certificazione possono inserire requisiti per la correzione delle non conformità minori (= violazione di altri requisiti di certificazione rispetto allo standard - integrità biologica del prodotto rimane invariato) all'interno di un periodo di tempo specificato. In caso di gravi non conformità (= violazione applicabile standard), il certificato deve essere trattenuto o sospeso fino a che l'applicazione delle azioni correttive possa essere dimostrata. Nei casi più gravi la certificazione deve essere negata o ritirata.

31 Servizio internazionale di Accreditamento Biologico

32 Requisiti Internazionali per gli Organismi di Certificazione Biologica

11. Notifica di irregolarità e di infrazioni tra Stati Membri e la Commissione.

L'articolo 92 (2), del regolamento (CE) n. 889/2008 stabilisce che uno Stato membro che trova un'irregolarità (MS 1) concernente un prodotto biologico proveniente da un altro Stato membro a notificare allo Stato membro che ha designato l'organismo di controllo o l' autorità di controllo dell'operatore coinvolto (MS 2) e la Commissione.

Secondo la procedura che è stata sviluppata allo scopo di queste notificazioni ³³, lo Stato Membro 1 notifica l'irregolarità immediatamente.

Il lo Stato Membro 2 deve indagare l'origine delle irregolarità. Esso prende un' appropriata azione immediatamente e ne informa lo Stato Membro 1 e la Commissione del risultato delle indagini e delle azioni intraprese rispondendo alla notifica originale. La risposta deve essere inviata entro 30 giorni di calendario dalla data della notifica.

Nel caso in cui lo Stato Membro 1 è soddisfatta della risposta dello Stato Membro 2, essa accetta la risposta dello Stato Membro 2 e il caso è considerato chiuso. Nel caso in cui lo Stato Membro 1 non sia soddisfatto per la risposta dello Stato Membro 2, può chiedere allo Stato Membro 2 per ulteriori informazioni. In ogni caso, dopo aver ricevuto una risposta dallo Stato Membro 2, lo Stato Membro 1 deve compiere un'azione (sia accettando la risposta o chiedere ulteriori informazioni).

La stessa procedura si applica per le risposte alla domanda complementare.

Tutte le comunicazioni tra gli Stati membri e gli Stati Membri 1 e 2 avvengono mediante il modulo "Irregolarità" del Sistema d'informazione Agricoltura Biologica (AIF) e le forme standardizzate offerte a tale scopo dagli AIF devono essere utilizzate.

Questa procedura si applica solo alle notifiche di irregolarità tra gli Stati membri. I casi originari che sono riscontrati da parte dello Stato membro non sono segnalati attraverso questo sistema. Si tratta di indagini da parte dell'autorità competente dello Stato membro e riportati da un e-mail alla Commissione e agli Stati membri che possono essere interessati se l'autorità competente ritiene opportuno.

³³ Procedura per il follow-up delle notifiche degli Stati membri ai sensi dell'articolo 92 (2), del regolamento (CE) n. 889/2008 sulle misure in caso di violazioni e irregolarità. L'ultima versione della procedura è stata concordata dal Comitato permanente per l'agricoltura biologica il 28-29 gennaio 2009. si può trovare circa il sito, cartella 4.

12. Obblighi di segnalazione in materia di controlli ufficiali intesi nel settore biologico

Il Regolamento (CE) n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali sugli alimenti e sull'alimentazione (OFFC) si applica anche al regime di controlli, come previsto dall'articolo 27 (1) del regolamento (CE) n. 834/2007. Pertanto gli obblighi di segnalazione previsti dal regolamento OFFC si applicano anche ai controlli effettuati nell'azienda del settore biologico.

Il settore biologico deve essere coperto dal pluriennale piano di controllo nazionale (MANCP) preparato dagli Stati membri ai sensi degli articoli 41-43 del regolamento (CE) n. 882/2004. Secondo l'articolo 44 dello stesso regolamento, gli Stati membri devono fornire alla Commissione una relazione annuale sull'attuazione del MANCP. La relazione annuale deve essere fornita ogni anno entro sei mesi dalla fine dell'anno a cui si riferisce la relazione, cioè entro il 30 giugno. La Commissione di servizio responsabile per la ricezione della presente relazione è l'Ufficio alimentare e veterinario della DG SANCO.

Lo scopo della relazione annuale è quello di delineare i progressi compiuti nell'attuazione del MANCP e fare una valutazione dell'efficacia delle modalità di controllo e dei sistemi di controllo basati sui risultati e sugli esiti dei controlli ufficiali nelle aree rilevanti nello Stato membro.

Non esiste un modello predefinito per il MANCP e la relazione annuale. Tuttavia, la Commissione (DG SANCO) ha adottato linee guida per assistere gli Stati membri nella preparazione del MANCP e la relazione annuale. Queste linee guida contengono, tra gli altri, l'orientamento generale sul contenuto e formato delle MANCP e la relazione annuale che dovrebbero essere presi in considerazione dagli Stati membri nella redazione di questi documenti.

Per quanto riguarda i controlli nel settore biologico, si raccomanda che i seguenti elementi siano inclusi nel MANCP e nella relazione annuale:

Pluriennale piano di controllo nazionale

1) Informazioni sull'autorità competente (CA) per la produzione biologica:

- quale organo è la CA
- risorse disponibili per la CA
- controllo della CA (come, da chi)
- la CA ha documentato la procedura nel luogo

2) Descrizione del sistema di controllo della produzione biologica

- il sistema degli organi di controllo e / o dell' autorità di controllo
- tutti gli operatori registrati coperti dal sistema di controllo di minima annua ispezione
- come è l'approccio basato sul rischio applicato
- ha annunciato ispezioni e/o senza preavviso

3) Le informazioni sugli organi di controllo / autorità

- quali organismi di controllo / autorità
- i compiti
- supervisione degli organismi di controllo delegata (da chi e come)
- coordinamento delle attività in caso di più di un / organismo di controllo
- formazione del personale addetto ai controlli

Rapporto annuale

1) Informazioni sui controlli di operatori del biologico

- numero di operatori registrati
- numero di visite annuali
- numero di visite di rischio aggiuntivi basati
- numero di campioni analizzati
- tipo e numero di infrazione rilevata

Le informazioni sopra elencate è preferibilmente da dividere tra le categorie di "produttori", "processori", "importatori", "esportatori" e "altri".

2) Informazioni sulla vigilanza e controlli

- i risultati di supervisione degli organismi di controllo
- i risultati dei controlli delle autorità competenti
- i risultati dei controlli delle autorità di controllo

3) Conclusioni sul sistema di controllo per la produzione biologica

- dichiarazione di prestazioni complessive del sistema di controllo per la produzione biologica

- azioni per garantire un funzionamento efficace del sistema di controllo per la produzione biologica (applicazione).

Nella maggior parte degli Stati membri, di solito la responsabilità di coordinamento e redazione del MANCP e la relazione annuale si trova all'interno di un'istituzione che si occupa di cibo, sicurezza, salute e tutela dei consumatori. Perciò è molto importante che una buona comunicazione e collaborazione tra questa istituzione e le autorità competenti per la produzione biologica siano garantite.

Un rapporto sulla vigilanza che era presentato dagli Stati membri alla Commissione (DG AGRI) ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2092/91 non è più richiesto. Il Regolamento (CEE) n. 2092/91 è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 834/2007 dal 1.1.2009 e l'obbligo di fornire la relazione annuale di vigilanza non è mantenuto dal nuovo regolamento. Il rapporto di ultima supervisione ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2092/91 è stata fornita alla DG AGRI entro il 1° luglio 2008. Questa relazione è relativa all' anno di controllo 2007.

Comunicazioni e trasmissioni di informazioni alla Commissione e agli altri Stati membri dell'UE in base alla legislazione³⁴ biologica e il regolamento n. 882/2004 relativo ai OFFC.

Nota: La lista delle tabelle seguenti degli obblighi di segnalazione obbligatoria degli Stati membri nel settore biologico derivante dalla legislazione UE. Queste informazioni sono incluse per fornire agli Stati membri una panoramica facilmente accessibile, anche se la portata della riportata informazione è più largo oggetto del presente documento.

Tabella 1. Notifiche obbligatorie e informazioni alla Commissione e agli altri Stati membri

Regolamento	Articolo	Informazioni notificate	Condizioni speciali	A chi?	Quando?	Come?
834/2007 889/2008	35 (a) 94 (1) (a)	Nome e indirizzo della competente autorità	Se del caso il codice numerico ed i segni della conformità della competente autorità devono essere incluse	alla Commissione	prima del 1 gennaio 2009 e in seguito a ogni modifica	Per e-mail <i>AGRI-H3@ec.europa.eu</i>

34 Regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008 e n. 1235/2008

Regolamento	Articolo	Informazioni notificate	Condizioni speciali	A chi?	Quando?	Come?
834/2007 889/2008	35 (b) 94 (1) (b)	Elenchi degli organismi di controllo e autorità con numeri di codice con cui sono stati contrassegnati in modo corrispondente di conformità approvati il 31 dicembre dell'anno precedente	Il formato generale del codice numerico è il seguente: AB-CDE-999	Alla commissione	Ogni anno, entro il 31 marzo	Per e-mail AGRI-H3@ec.europa.eu
889/2008	55	Relazione di sintesi che copre tutte le autorizzazioni per l'uso di semi e tuberi- seme biologici durante l'anno precedente		Alla Commissione e agli altri Stati membri	ogni anno entro il 31 marzo	Per e-mail AGRI-H3@ec.europa.eu
889/2008 come modificato da	27 (4) 94 (1) (c)	Autorizzazioni nazionali	Il loro uso deve rispettare	Alla Commissione e agli altri	Anteriormente al 1° luglio 2009 e in	Per e-mail AGRI-H3@ec.europa.eu

1254/2008		sulla tradizional e colorazion e decorativa del guscio delle uova sode	il generale diritto comunitar io	Stati membri	seguito a ogni modifica	
889/2008	12 (5) 94 (1) (c)	Definizion e o una lista di pollame di ceppi a crescita lenta		Alla Commission e e agli altri Stati membri	Anteriorment e al 1° luglio e in seguito a ogni modifica	Per e-mail AGRI-H3 @ ec.europa.eu


Regolamento	Articolo	Informazioni notificate	Condizioni speciali	A chi?	Quando?	Come?
834/2007 889/2008	36 93	Le informazioni statistiche	<p>Le informazioni statistiche comprendono:</p> <p>(a) Numero di produttori, trasformatori, importatori e esportatori</p> <p>(b) la produzione agricola biologica e area di ritaglio in conversione e sotto la produzione biologica(</p> <p>c) gli animali biologici in numeri e prodotti biologici di origine animale</p> <p>(d) I dati sul trattamento biologico</p> <p>- Tipo e attività</p>	Alla commissione (Eurostat)	ogni anno anteriormente e al 1° luglio	direttamente all'Eurostat
889/2008	48 (3)	Autorità o organismo privato designato per gestire il database nazionale di seme		Alla Commissione e agli altri Stati membri	Anteriormente al 1° luglio 2009 e in seguito ad ogni modifica	Per e-mail AGRI-H3@ec.europa.eu

Regolamento	Articolo	Informazioni notificate	Condizioni speciali	A chi?	Quando?	Come?
882/2004	44	Relazione annuale sull'attuazione e dei controlli ufficiali nel corso dell'anno precedente	<p>Il rapporto deve indicare:</p> <p>(a) Le modifiche apportate al piano di controllo nazionale ;</p> <p>(b) I risultati dei controlli e audit effettuati;</p> <p>(c) Tipo e numero di casi di non conformità riscontrati;</p> <p>(d) Le azioni per garantire il funzionamento del pluriennale piano di controllo nazionale comprese azioni di esecuzione e i suoi risultati</p>	Alla Commissione (DG SANCO)	Ogni anno, entro il 1 ° luglio 2008 per la prima volta)	direttamente e alla DG SANCO
889/2008	36 (4)	malattia obbligatoria o misure di controllo dei parassiti misure		Alla Commissione e agli altri Stati membri	Immediatamente	via e-mail: AGRI-H3@ec.europa.eu

Regolamento	Articolo	Informazioni notificate	Condizioni speciali	A chi?	Quando?	Come?
889/2008	29 (2) 29 (3) 29 (5)	Le autorizzazioni nazionali di ingredienti alimentari non biologici di origine agricola e il loro prolungamento Contestazione delle autorizzazioni nazionali rilasciate da altri Stati membri Rispondere alla contestazione degli Stati membri che hanno concesso l'autorizzazione e	Nome e, se necessario, la descrizione precisa dei requisiti di qualità degli ingredienti; Tipo di prodotto o di preparazione che ha bisogno degli ingredienti ; La quantità richiesta e la sua giustificazione ; Perché il stoccaggio e tempo previsto; · Data di notifica. Nel caso le forniture di un sufficiente ingrediente sono disponibili La risposta dovrebbe contenere le misure adottate o prevede quelle da adottare	Alla Commissione e agli altri Stati membri	immediatamente	in OFIS
					Entro 15 giorni lavorativi a seguito del ricevimento della contestazione	

Regolamento	Articolo	Informazioni notificate	Condizioni speciali	A chi?	Quando?	Come?
834/2007	30 (2)	Le irregolarità o le infrazioni che influenzano lo stato di un prodotto biologico	Il livello di comunicazione dipende dalla gravità e dall'entità dell'irregolarità o della violazione.	Comunicazione tra gli organismi di controllo e le autorità competenti e gli Stati membri e, se del caso, la Commissione	Immediatamente	AGRI-H3 @ec.europa.eu
889/2008	92	Le irregolarità o le infrazioni relative a un prodotto da un altro Stato membro Rispondere a tali notifiche		Alla Commissione e agli altri Stati membri	Immediatamente entro 30 giorni	in OFIS
1235/2008	19 (2)	Informazioni su ogni importazione e autorizzazione concessa	Informazioni, anche sui standard di produzione e controllo degli accordi in questione	Alla Commissione e agli altri Stati membri	di conseguenza dopo ogni autorizzazione e concessa	in OFIS
834/2007	16 (4)	Le norme nazionali sull'uso dei prodotti e delle sostanze per scopi diversi dalla protezione delle piante; i fertilizzanti e il condizionamento	Il loro utilizzo deve essere oggetto di obiettivi e dei principi stabiliti al titolo II del reg. 834/07 e i generali e specifici criteri di cui	Alla Commissione e agli altri Stati membri	ogni volta che vengono emesse nuove regole	via e-mail AGRI-H3 @ec.europa.eu

		nto del suolo; nutrizione animale, additivi per mangimi e l'elaborazione degli aiuti, la pulizia e la disinfezione degli stagni, gabbie, edifici ed impianti per la produzione animale	al comma 2 dell'art. 16 del reg. 834/07 e rispetto del diritto comunitario generale			
--	--	--	--	--	--	--



Regolamento	Articolo	Informazioni notificate	Condizioni speciali	A chi?	Quando?	Come?
889/2008	47	Concessione di eccezioni sull'uso di mangime non biologico in connessione con catastrofiche condizioni		Alla Commissione e agli altri Stati membri	entro un mese dalla sua approvazione	Per e-mail AGRI-H3@ec.europa.eu

Tabella 2: Informazioni su richiesta

Regolamento	Articolo	Informazioni
834/2007	31	Scambio di informazioni sui risultati dei controlli tra organismi di controllo, autorità di controllo e le autorità competenti su richiesta o di propria iniziativa.
889/2008	56	Informazioni dettagliate sulle autorizzazioni per l'uso di semi biologici sono messi a disposizione degli altri Stati membri e alla Commissione su richiesta di uno Stato membro o la Commissione,
882/2004	42 (1) (c)	Su richiesta, gli Stati membri comunicano alla Commissione con le ultime versioni del piano nazionale pluriennale di controllo .